

MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive. Grazie Presidente. Con riferimento all'interrogazione in oggetto, la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ha precisato.

L'art. 1 della Legge n. 138/1974, fa divieto di detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:

a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari, al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere.

Preliminarmente, si rappresenta che in merito al sequestro operato dagli ispettori del Ministero, citato dalla Consigliera interrogante, il TAR Campania, adito dagli interessati, con le ordinanze nn. 745/25, 747/25 e 749/25, tutte del 15 aprile 2025, ha accolto l'istanza di tutela cautelare avanzata dalle parti sospendendo gli atti impugnati e stabilendo che "nel bilanciamento degli opposti interessi debba attribuirsi prevalenza a quello della ricorrente dato che: a) la sottoposizione di essa agli obblighi della legge 11 aprile 1974, n. 138 è il frutto di una operazione interpretativa – non motivata dagli atti impugnati né altrimenti giustificata in sede di scritti difensivi – che sembra aver improvvisamente contraddetto una prassi almeno decennale durante la quale il procedimento di concentrazione e congelamento in contestazione è stato considerato dall'amministrazione non soggetto a tale legge";

b) il rispetto delle prescrizioni degli articoli 1 e 3 della legge n. 138/1974 non riflette esigenze di tutela della salute;

c) gli atti impugnati determinerebbero un pregiudizio estremamente grave in ragione dell'inutilizzabilità del latte stoccato, anche in considerazione dell'imminente arrivo della stagione estiva in cui si verifica il picco della domanda. Questo è quanto ha deciso il TAR.

La Regione Campania, nel corso degli anni, ha elaborato diversi piani di monitoraggio integrati, ex art. 41 del Reg. CE n. 882/2004, con l'obiettivo di rilevare eventuali pericoli per la salute nelle produzioni alimentari di tale filiera.

Ma prima di declinare le attività regionali e delle AA.SS.LL. ad essa afferenti, è opportuno fare alcune precisazioni.

Con il decreto legislativo n. 27/2021, l'Italia si è adeguata alle disposizioni del Reg. UE 2017/625, che ha espressamente abrogato una serie di norme. In particolare, nel dare attuazione a quanto previsto dall'art. 4 del citato regolamento, il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono adottare le azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Reg. UE 2017/625, che nulla hanno a che vedere né con i controlli antifrode in commercio nel settore agroalimentare né con il contrasto alle pratiche commerciali scorrette nel medesimo ambito.

Viceversa, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MASAF) è Autorità competente, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2017/625, nei seguenti settori:

- alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti;

- uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, qual è la mozzarella di bufala campana, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

Invero, già prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 27/2021, la normativa nazionale stabiliva che il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, organo del MASAF, svolgeva controlli ispettivi e analitici su qualità, genuinità e identità dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola. A tale Organismo sono affidati, in via esclusiva o prioritaria, compiti di contrasto alle frodi in commercio nel settore agroalimentare. Inoltre, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare, posto alle dipendenze funzionali del Ministero, concorre, concordandosi con l'ispettorato centrale, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare.

Il D.M. del 15 agosto 2017 del Ministero dell'Interno, recante "Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia", ha riaffermato, nella ripartizione dei comparti di specialità delle Forze di Polizia, le disposizioni del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, i compiti in materia di sicurezza alimentare e di tutela del consumatore. In tale ambito, l'Arma dei Carabinieri svolge, in via esclusiva, le funzioni di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia forestale e, preminente, in materia ambientale e agroalimentare, tenuto conto delle specifiche attribuzioni riconosciute in tali settori al Corpo della Guardia di Finanza, nel settore del controllo della spesa sanitaria, in attuazione della propria competenza generale in materia di polizia economica e finanziaria, nonché nel comparto della vigilanza sulla sicurezza dei prodotti, della tutela della proprietà intellettuale nelle frodi alimentari, in base alla vigente normativa e secondo le direttive del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ritornando alle attività programmate sulla filiera bufalina dalla Regione Campania, con l'entrata in vigore dei Regolamenti Comunitari del cosiddetto "pacchetto igiene" (n. 852/04, n. 853/04 e n. 882/04), il sistema di programmazione dei controlli ufficiali ha subito un radicale cambiamento, nel senso che essi non potevano più essere effettuati "a tappeto" ma, bensì, dovevano essere programmati in base alla categoria di rischio di ciascun stabilimento. In sostanza, la norma comunitaria ha reso il criterio previsto dalla legge regionale n. 3 del 2005 (n. 1 campione ogni 10 quintali) avulso dalla valutazione del rischio e, quindi, motivo di antinomia con le norme contenute nei Regolamenti comunitari, comunque prevalenti.

Tuttavia, la Regione Campania ha attuato ogni possibile intervento a tutela della filiera bufalina, anche attraverso la verifica di eventuali implicazioni di natura sanitaria, requisiti imprescindibili per la commercializzazione e per l'accesso ai mercati nazionali e internazionali. In particolare, sono stati adottati i seguenti piani:

A39 - Monitoraggio sul latte e i prodotti lattiero-caseari negli stabilimenti di produzione, prevede, in fase di produzione, campioni di latte e prodotti lattiero caseari per la verifica dei parametri microbiologici e merceologici;

A40 - Monitoraggio sul latte e i prodotti lattiero caseari negli stabilimenti di commercio al dettaglio e all'ingrosso, prevede, in fase di commercializzazione, campioni di latte e prodotti lattiero caseari per la verifica dei parametri microbiologici e merceologici;

A52 - Monitoraggio di latte bovino, bufalino e siero di latte per la ricerca di aflatossina;

A62 - Campioni per la ricerca di contaminanti di origine ambientale e industriale sugli alimenti di origine animale in fase di produzione - sottopiano A62_b - campioni di latte e derivati;

A63 - Campioni per la ricerca di contaminanti di origine ambientale e industriale sugli alimenti di origine animale in fase di commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio -sottopiano a63_b - campioni di latte e derivati;

B55 - Controlli da remoto sulla filiera bufalina NON DOP;

B62 - Ispezioni con campionamento per la verifica della tracciabilità latte vaccino in prodotti a base di latte di bufala a mezzo di rivelazione di caseinato di latte vaccino nella mozzarella di bufala.

I campioni eseguiti in ottemperanza ai citati piani di monitoraggio, sono effettuati su differenti matrici (formaggi a pasta filata, quali la mozzarella di bufala campana DOP e non DOP, formaggi a pasta dura, prodotti gelificati, yogurt ed altri).

Dall'analisi complessiva dei dati regionali relativi ai controlli delle AA.SS.LL., emerge che, nell'ultimo quinquennio, a fronte di oltre 20 mila accertamenti effettuati, sono state riscontrate meno dell'1 per cento di non conformità e, tra queste, nessuna è risultata effettivamente idonea a cagionare gravi pericoli per la salute umana.

Oltre al quadro appena delineato, la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha precisato quanto segue.

Il Decreto del 9 settembre 2014 recente "Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP", mediante il rilevamento della produzione e la tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dal suo utilizzo, ha istituito la piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina", gestita in cooperazione applicativa dal SIAN, quindi dal MASAF/AGEA, e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (ISM).

Tale decreto prevede specifici obblighi di trasmissione dei dati di produzione, trasformazione, acquisto e vendita da parte dei produttori bufalini, dei soggetti intermediari e dei trasformatori di latte di bufala e vendita, da parte dei produttori bufalini, dei soggetti intermediari e dei trasformatori di latte di bufala.

Ad oggi, gli operatori della filiera mozzarella di bufala NON DOP accedendo alla citata piattaforma di tracciabilità tramite il portale SIAN, mentre i dati della filiera mozzarella di bufala Campana DOP vengono gestiti su un'altra piattaforma a cura di un Ente certificatore riconosciuto dal Ministero.

Entrambe le procedure restituiscono i dati al SIAN mediante "web service", consentendo l'accesso per il monitoraggio alle Autorità di Controllo.

Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP e l'Ente che certifica le produzioni, sono entrambi soggetti al riconoscimento da parte del MASAF e il loro funzionamento è disciplinato da normative sovraregionali ovvero sotto il controllo del citato Dicastero.

Tuttavia, limitatamente alla filiera mozzarella di bufala NON DOP, nel periodo gennaio-dicembre 2024 sono stati registrati, sulla piattaforma gestita dall'Istituto Zooprofilattico, i seguenti accessi effettuati dalle autorità di controllo. E sono elencati gli accessi.

Peraltro, l'Assessore all'Agricoltura, proprio nell'ottica di superare talune discrasie e criticità di interoperabilità tra le due banche dati (DOP e NON DOP), gestita l'una dall'Istituto Zooprofilattico in cooperazione con SIAN, e l'altra dall'ente certificatore DQA, ha più volte richiesto al Ministero di provvedere alla unificazione delle due piattaforme.

Lo stesso Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in una recente nota ha rappresentato la indispensabilità di far confluire tutti i dati afferenti alla filiera bufalina, sia DOP che NON DOP, in un'unica piattaforma, che possa essere consultata da tutti gli Organismi di controllo, dagli operatori istituzionali aventi titolo, nonché dagli esponenti del sistema allevatorio. A ciò si aggiunge la mancata esposizione sul SIAN dei dati relativi alle produzioni per singolo capo.

Risulta, pertanto, indispensabile provvedere a tali implementazioni, il cui soggetto preposto è il SIAN/AGEA, ossia il Ministero.

Inoltre, sarebbe opportuno prevedere, come avviene già per altri sistemi informatizzati (Vetinfo e statistiche Banca dati Nazionale Zootechnica - BDN), l'esposizione in chiaro dei dati aggregati, con cadenza periodica, in modo da aumentare la trasparenza del sistema.

Infine, ad avviso della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania, è cruciale la programmazione di un piano nazionale di controlli antifrode in commercio, specifico per la filiera bufalina, in cui stabilire il numero minimo di verifiche annuali e le modalità di selezione delle aziende da controllare (Produttori, Trasformatori NON DOP, Trasformatori DOP, Intermediari NON DOP, Intermediari DOP). Tale piano andrebbe accompagnato da una reportistica periodica che evidenzia, sulla base degli accertamenti eseguiti sul territorio nazionale, eventuali non conformità rilevate, diffide, sanzioni e comunicazioni all'Autorità giudiziaria.

La competenza è ministeriale.